

Regione Puglia Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 32 del 30/03/2020

Codice CIFRA GFS/SDL/2020/0001

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. Primo provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

- 1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si procede al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dalla competente Sezione, che si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE 1

TOTALE € 2.873,20

Generalità del creditore: avv. Vittorio Triggiani;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Ordinanza di presa d'atto di conciliazione del Tribunale Ordinario di Bari – III Sezione civile – del 3 aprile 2018, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 11567/2017.

Importo del debito fuori bilancio: € 2.873,20 per spese e competenze legali;

Relazione sulla formazione del debito:

Con deliberazione nr. 20/CL/2017, il Direttore generale della Asl Fg – nella qualità di Commissario liquidatore delle Gestioni liquidatorie – conferiva incarico al l' avv. Vittorio Triggiani del Foro di Bari, per rappresentare e difendere la Gestione liquidatoria della ex Usl Fg 10 di Cerignola, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in materia risarcitoria, notificato il 27 luglio 2017.

Il contenzioso in questione, concluso con conciliazione di cui si è dato atto con ordinanza pronunciata alla udienza del 03.04.2018, disponendo la prosecuzione del giudizio tra altre parti, riguardava una controversia in materia di risarcimento danni da attività medico chirurgica, per circostanze verificatesi presso le strutture sanitarie facenti capo, all'epoca dei fatti, alla Gestione liquidatoria della ex Usl Fg10; Il legale incaricato, nel comunicare l'esito del giudizio, ha richiesto la liquidazione delle proprie spettanze professionali , quantificate secondo quanto pattuito in sede di conferimento dell'incarico, con la citata deliberazione n. 20/CL/2017, con riduzione;

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL FG/10 a liquidare quanto dovuto all'avv. Vittorio Triggiani in relazione alla attività professionale prestata, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la

relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL. Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Ordinanza di presa d'atto di conciliazione del Tribunale Ordinario di Bari – III Sezione civile – del 3 aprile 2018, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 11567/2017 per € 2.873,20.

POSIZIONE 2

TOTALE € 12.544,05

Generalità del creditore: avv. Raffaele Irmici;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – n. 5645/2012, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 20904 – 2010 .

Importo del debito fuori bilancio: € 12.544,05 per spese e competenze legali;

Relazione sulla formazione del debito:

Con deliberazione n. 49/GS/2010 , il Direttore generale della Ausl Fg1 – nella qualità di Commissario liquidatore delle Gestioni liquidatorie, conferiva incarico all'avv. Raffaele Irmici del Foro di Foggia per rappresentare e difendere la Gestione liquidatoria della ex USL FG/2 di San Severo , nel giudizio introitato presso la Corte Suprema di Cassazione, individuato con n. 20904/10 RG, proposto da R.D.R. avverso sentenza n. 31/2010 della Corte di Appello di Bari – Sezione III Civile;

L'intera vicenda processuale, a partire dal giudizio di merito di I grado, ha riguardato problematiche di natura risarcitoria. Il giudizio 20904/10 della Corte di Cassazione si è concluso con sentenza n. 5645/2012, con cui il ricorso per Cassazione promosso da controparte è stato rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali.

Rilevato che con propria nota datata 02.11.2012, acquisita al prot . 009 3028 -12 del 12.11.2012 l'avv. Irmici , ha inviato notula delle proprie spettanze professionali in riferimento alla controversia di cui trattasi, formulata in base al D.M. 127/04, secondo il principio della legge del tempo. Detta notula, fa parte di un cospicuo gruppo di contestuali richieste di liquidazione, i cui connessi adempimenti sono stati nel tempo eseguiti.

A seguito di verifica della parcella, considerato quanto già liquidato ad altro legale incaricato, per lo stesso contenzioso, in difesa della Asl Fg, la Struttura legale in fase istruttoria ha inviato all'avv. Irmici la nota pec prot . 0046714 del 07.06.2018, specificando che la Gestione liquidatoria procede alla presa d'atto del credito, non disponendo di risorse economiche.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL FG/2 a liquidare quanto dovuto all'avv. Raffaele Irmici in relazione alla attività professionale prestata, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – n. 5645/2012, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 20904 – 2010 per € 12.544,05.

POSIZIONE 3

TOTALE € 34.628.08

Generalità del creditore: avv. Raffaele Irmici;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Bari – Terza Sezione Civile – n. 31/2010, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 1227/03.

Importo del debito fuori bilancio: € 34.628,08 per spese e competenze legali;

Relazione sulla formazione del debito:

Con deliberazione nr. 66/GS/2003, il Direttore generale della Ausl Fg1 – nella qualità di Commissario liquidatore delle Gestioni liquidatorie, conferiva incarico all'avv. Raffaele Irmici del Foro di Foggia per rappresentare e difendere la Gestione liquidatoria della ex Usl Fg2 di San Severo , nell'appello n. 1227/03 della Corte di Appello di Bari, proposto da G.M. avverso sentenza n. 812/03 del Tribunale di Foggia, in controversia in materia risarcitoria.

Il giudizio 1227/03 della Corte di Appello di Bari – Sezione III Civile si è concluso con sentenza n. 31/2010, con cui l'appello di controparte è stato parzialmente accolto con compensazione di spese.

Con propria nota datata 02.11.2012, acquisita al prot . 009 3028 -12 del 12.11.2012 l'avv. Irmici , ha inviato notula delle proprie spettanze professionali in riferimento alla controversia di cui trattasi, formulata in base al D.M. 127/04, secondo il principio della legge del tempo.

Detta notula, fa parte di un cospicuo gruppo di contestuali richieste di liquidazione, i cui connessi adempimenti sono stati nel tempo eseguiti.

A seguito di verifica della parcella, considerato quanto già liquidato ad altro legale incaricato, per lo stesso contenzioso, in difesa della Asl Fg, la Struttura legale in fase istruttoria ha inviato all'avv. Irmici la nota pec prot . 0046714 del 07.06.2018, specificando che la Gestione liquidatoria procede alla presa d'atto del credito, non disponendo di risorse economiche

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL FG/2 a liquidare quanto dovuto all'avv. Raffaele Irmici in relazione alla attività professionale prestata, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Corte d'Appello di Bari – Terza Sezione Civile – n. 31/2010, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 1227/03 per € 34.628,08.

POSIZIONE 4

TOTALE € 6.653,36

Generalità del creditore: sig.ra Caterina Romano;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce n. 5391 del 20 dicembre 2016, per rifusione spese di registrazione della sentenza.

Importo del debito fuori bilancio: € 6.653,36 per spese di registrazione della sentenza;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione del 2003 la sig.ra Romano ha citato in giudizio il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria ex USL TA/1 per sentirli condannare al risarcimento del danno asseritamente patito a seguito di contagio per emotrasfusione di sangue infetto presso l'ospedale di Castellaneta nel luglio 1989.

Con sentenza parziale del 2010 il Tribunale, riconoscendo fondata la eccezione di prescrizione sollevata da parte del Ministero della Salute, ha rigettato la domanda proposta nei suoi confronti, lasciando che il giudizio proseguisse nei confronti della sola Gestione Liquidatoria ex USL TA/1.

Successivamente, con atto di accertamento n. 106 2018 00032739 66 000 del 5 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto alla sig.ra Romano il pagamento dell'imposta di registro della sentenza, dovuto, tuttavia, dalla Gestione Liquidatoria ex USL TA/1, soccombente nel giudizio de quo.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL TA/1 a liquidare quanto dovuto alla sig.ra Romano in ragione del pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Tribunale di Lecce n. 5391 del 20 dicembre 2016, per rifusione spese di registrazione della sentenza, per € 6.653,36.

POSIZIONE 5

TOTALE € 10.474,91

Generalità del creditore: sig.ra Antonietta De Palma;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro – n. 1758 del 28 marzo 2019, per differenze retributive.

Importo del debito fuori bilancio: € 10.474,91 per differenze retributive;

Relazione sulla formazione del debito:

Con ricorso notificato in data 12 luglio 2016, la sig.ra De Palma ha chiesto che le venisse riconosciuto il diritto a percepire le differenze retributive per il periodo in cui era stata dipendente, a tempo indeterminato, della ex USL FG/7, ovvero dal 1 luglio 1988 al 30 giugno 1998.

Ha, altresì, chiesto di condannare la Gestione Liquidatoria della ex USL FG/7 alla corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive dal 1 gennaio 2007 fino alla effettiva ricostruzione della stessa, con vittoria di spese di lite.

Con Sentenza n. 1758 del 28 marzo 2019, il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso ed ha condannato la Gestione Liquidatoria della ex USL FG/7 alla liquidazione delle somme in suo favore pari ad € 7.326,80, oltre interessi e spese e competenze del giudizio.

Con Deliberazione del Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria della ex USL FG/7, n. 12 del 14 ottobre, si è deliberato di prendere atto della Sentenza n. 1758/2019 del Tribunale di Foggia − Sezione Lavoro, ed in particolare si è preso atto della necessità di procedere alla liquidazione, in favore della sig.ra De Palma della complessiva somma di € 10.474,91 a titolo di differenze retributive.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL FG/7 a liquidare quanto dovuto alla sig.ra De Palma in relazione a quanto disposto nella sentenza n. 1758/2019 così come riconosciuto nella Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 14 ottobre 2019, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro – n. 1758 del 28 marzo 2019 per complessivi € 10.474,91.

Il Presidente

(Michele Emiliand)

Legge Regionale	2020, n.	

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

- 1. E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito fuori bilancio derivante dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:
 - a) Ordinanza di presa d'atto di conciliazione del Tribunale Ordinario di Bari III Sezione civile del 3 aprile 2018, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 11567/2017 in favore dell'avv. Vittorio Triggiani;
 - b) Sentenza Corte di Cassazione Terza Sezione Civile n. 5645/2012, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 20904 2010 in favore dell'avv. Raffaele Irmici;
 - c) Sentenza Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile n. 31/2010, per rifusione spese e competenze legali nell'ambito del giudizio RG 1227/03 in favore dell'avv. Raffaele Irmici;
 - d) Sentenza Tribunale di Lecce n. 5391 del 20 dicembre 2016, per rifusione spese di registrazione della sentenza in favore della sig.ra C.R.;
 - e) Sentenza Tribunale di Foggia Sezione Lavoro n. 1758 del 28 marzo 2019, per differenze retributive in favore della sig.ra A.D.P..

Art. 2 (Norma finanziaria)

- Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:
 - a) Missione 1 Programma 11 Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 Capitolo 1317 codice UE 08 -CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" per € 56.698,69.
 - b) Missione 13 Programma 1 Piano dei Conti Finanziario 1.04.02.05 Capitolo 1301024 codice UE 08 CRA 61.06 "Risorse per le Gestioni Liquidatorie del Servizio Sanitario per liquidazione in via diretta di debiti pregressi delle ex AA.SS.LL. seguito di condanne giudiziali. Art. 6 L.R. /2018 (Bilancio 2019)" per € 10.474,91.